

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, maggio 2020

Circolare

Oggetto: Dichiarazioni dei redditi – Mod. REDDITI2020 e 730/2020

PREMESSA IMPORTANTE

L'emergenza Covid-19 ha "colpito" anche gli adempimenti dichiarativi. In particolare

Scadenze I termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi annuali, REDDITI2020 o, in alternativa 730/2020 sono stati in diverse fasi spostati e prorogati, e non è detto che siano oggetto di prossime ulteriori modifiche. Anche i termini di versamento potrebbero essere oggetto di possibili proroghe. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle novità a riguardo.

Modalità Le continue sollecitazioni ad un atteggiamento responsabile che deve contraddistinguere i comportamenti di ciascuno di noi in questa fase, ci hanno portato a rivedere la procedura con cui ottenere tutte le informazioni e i documenti in vostro possesso, ai fini di una miglior gestione delle stesse. Oltre (anche se sarebbe meglio dire, al posto del) all'abituale **appuntamento per la consegna ed il controllo dei documenti**, da concordare **a partire dal giorno 11 maggio** al numero 031 - 266 968, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (**contattando la sig.ra Monica Dengo o il vostro referente di studio**), gli stessi potranno esserci forniti, evitando spostamenti inutili, anche in modalità elettronica inviandoli come allegati a mezzo mail (in formato pdf o altro) ai seguenti indirizzi:

unipf@studiodotcom.it per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi

mod730@studiodotcom.it per i soggetti (meglio descritti nell'ultima parte della presente circolare) che possono invece presentare il modello 730/2020

Dopo la doverosa premessa, qui di seguito elenchiamo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la documentazione necessaria per una corretta compilazione **(in giallo abbiamo evidenziato le principali novità di quest'anno)**

1. Dati anagrafici personali e dei familiari variati nel 2019:

- comunicazioni di eventuali variazioni di: residenza, codice fiscale, stato civile, figli a carico (nascita, adozione, etc.), percentuale di detrazione da applicare (è necessario conoscere il reddito dichiarato dal coniuge).
- dati anagrafici relativi ai familiari a carico e eventuali variazioni.

Dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.

2. Dati e documenti relativi ai diversi tipi di reddito percepiti nel corso del 2019:

redditi fondiari

- dati identificativi terreni e fabbricati ed eventuali variazioni nel corso dell'anno (compravendite di immobili, variazioni dati catastali per lavori o accertamenti nuove rendite, successioni e/o donazioni)

- importi relativi a contratti d'affitto su terreni e fabbricati (**per i canoni** per cui si è optato per l'applicazione della **cedolare secca** e quelli a canone concordato, **è indispensabile avere copia dei contratti riportanti i dati di registrazione**, che vanno espressamente indicati). Si ricorda nuovamente che l'opzione può essere esercitata in dichiarazione anche dai comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

Per le locazioni brevi non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

redditi di capitale

- mod. RAD relativi a dividendi percepiti nel corso dell'anno 2019;
- documenti relativi a cessioni di quote o partecipazioni sociali effettuate nel 2019;
- informazioni relative al regime di risparmio adottato (amministrato-gestito-dichiarazione);

redditi di lavoro dipendente o assimilati

- certificazione del datore di lavoro (mod. CU2020);
- certificazione dell'INPS relativa a pensioni (mod. CU2020). Lo Studio è in grado, **su delega del pensionato**, di provvedere al reperimento del modello in via telematica.
- assegni periodici percepiti dal coniuge;
- premi di risultato e welfare aziendale: il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata è di 3.000 euro. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;

per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 (cosiddetti impatriati), i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%.

redditi di lavoro autonomo

- certificazione del sostituto d'imposta (ritenute d'acconto);
- compensi a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (sindaco o amministratore di società);
- diritti d'autore o royalties;

altri tipi di reddito

- eventuali redditi di partecipazioni in società di persone non gestite dallo Studio (quadro H)
- eventuali compensi occasionali e ritenute subite
- redditi degli immobili situati all'estero.
- **redditi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni: dal 2019, i compensi per lezioni private e ripetizioni sono soggetti a imposta sostitutiva del 15 per cento;**

3. Dati e documenti relativi a oneri detraibili, oneri deducibili e spese per le ristrutturazioni edilizie (36%-50%) e risparmio energetico (55%-65%), detrazione per gli inquilini con contratto di locazione

oneri detraibili

- **spese mediche e chirurgiche** – comprese a titolo esemplificativo:
 - fattura/scontrino per acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto, liquidi per lenti, ...
 - acquisto di medicinali: per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario (si ricorda che le spese sostenute per familiari non a carico, possono essere portate in parte in detrazione)
- **spese veterinarie** con un massimale di **€ 387,34**;
- **interessi passivi su mutui ipotecari** per l'acquisto, la costruzione e ristrutturazione di abitazione principale (a tale proposito si ribadisce il concetto di abitazione principale da intendersi come quella nella quale il contribuente **o** i suoi familiari dimorano abitualmente. Di conseguenza la detrazione compete anche se l'intestatario del mutuo

non utilizza direttamente l'immobile ma lo stesso è adibito ad abitazione principale di un suo familiare). La detrazione spetta su un importo massimo di **€ 4.000,00**;

- premi per assicurazioni sulla vita e infortuni (con un massimale di **€ 530,00**);

- spese d'istruzione: è stato quest'anno *ulteriormente aumentato e portato a € 800,00 il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale*;

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligatori e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare "la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio". Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale "l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno" (deve essere indicato il codice 12 nei righe da RP8 a RP13 del modello REDDITI 2019 PF). Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuna detrazione, invece, è prevista per l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

- spese istruzione universitaria (il MIUR provvede ogni anno con decreto a fissare i limiti degli importi per cui compete la detrazione sia per le università pubbliche che private, italiane e straniere, diversi per area geografica e area disciplinare);

- canoni locazione e spese sostenute dagli studenti universitari : per l'anno d'imposta 2019 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l'Università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

- spese funebri (con un massimale di **€ 1.550,00** per ciascun decesso, indipendentemente dal vincolo di parentela tra chi sostiene la spesa e il defunto);

- spese per gli addetti all'assistenza personale - badanti (con un massimale di **€ 2.100,00**) spetta per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale:

- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000.

- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti o istituzioni, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche;

- rette di frequenza degli asili nido (con un massimale di **€ 632,00** per ogni figlio)

- spese per attività sportive praticate dai ragazzi (di età compresa dai 5 ai 18 anni, per un importo non superiore a **€ 210,00** per ciascun ragazzo)

- spese per intermediazione immobiliare (per l'acquisto dell'abitazione principale con un massimale di **€ 1.000,00**)

- detrazione per canoni di locazione Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale (copia contratto di locazione)

- acquisto abbonamenti trasporto è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a **€ 250**;

- assicurazioni contro eventi calamitosi è possibile detrarre dall'Irpef le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;

- spese per minori con DSA è possibile detrarre dall'Irpef le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;

oneri deducibili

- assegni periodici corrisposti al coniuge;

- erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose;

- Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (casce professionali, gestione I.V.S. artigiani e commercianti, Inps gestione Separata). Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

- contributi previdenziali ed assistenziali volontari (a titolo esemplificativo vi rientrano i contributi per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria, i contributi versati al fondo casalinghe);

E' prevista quest'anno anche la detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"): l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

- **contributi a fondi pensione complementari** dei lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa
- **contributi obbligatori** per gli addetti ai servizi domestici (es. *Colf*) (con un massimale di € 1.549,37)

spese per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 36% - 50%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, dati catastali identificativi dell'immobile.

Si ricorda che per gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR dai quali si ottiene un risparmio energetico, effettuati e conclusi nel 2019 è stato introdotto l'obbligo di trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori la comunicazione ENEA e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2020, di cui va consegnata copia;

spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

- ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per le spese per le ristrutturazioni edilizie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento in relazione alle spese sostenute nel 2019 (se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

spese per interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%-65%)

- copia delle fatture relative ai lavori effettuati e copia dei pagamenti delle spese sostenute a mezzo bonifico bancario, asseverazione del tecnico abilitato, attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti), copia scheda informativa inviata all'ENEA con ricevuta di trasmissione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

Sismabonus: sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;

Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;

Bonus verde è possibile portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Sport bonus: i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono usufruire del credito di imposta nella misura del 65 % dell'ammontare delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;

Spese per infrastrutture di ricarica: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo

Quadro RW – investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero

- sussiste l'obbligo di compilazione per coloro che al 31/12/2019 detengono investimenti all'estero (c/c, azioni, quote di società, immobili).

In relazione agli immobili posseduti all'estero è stata istituita un'imposta patrimoniale per cui i soggetti persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia proprietari e/o titolari di altri diritti reali su immobili esteri dovranno versare un'imposta pari allo 0,76% del valore dell'immobile, da cui è possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui è situato l'immobile a titolo di imposta.

Per poter provvedere in maniera corretta a questo adempimento (la cosiddetta IMU estera) è necessario che venga fornita la documentazione relativa al valore catastale (se l'immobile è situato nell'ambito UE) o il costo di acquisto (se extra UE) che costituirà la base imponibile per il calcolo dell'imposta.

Sarà altresì necessario documentare l'eventuale imposta già versata a titolo definitivo nell'anno 2019 nello stato in cui è situato l'immobile.

Un'analoga imposta patrimoniale è stata istituita anche sulle attività detenute all'estero (c/c bancari esteri ed in genere tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria). Si dovrà versare un'imposta pari allo 0,2% del valore delle attività finanziarie, da cui sarà possibile detrarre quanto eventualmente già versato nello stato in cui sono detenute le attività a titolo di imposta.

Per un maggior controllo del corretto adempimento delle formalità, sono necessarie anche:

- la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (se non redatta dallo Studio);
- tutte le deleghe di pagamento (Mod. F24) relative versamenti ed eventuali compensazioni effettuate nel corso del 2019;

I contribuenti in regime forfettario (c.d. minimi) devono far pervenire allo Studio tutta la documentazione necessaria (fatture emesse, fatture ricevute, costi sostenuti), mentre i c.d. forfettari devono far pervenire allo Studio solo la documentazione relativa alle fatture emesse.

4. Scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF

Ricordiamo di fornire allo Studio le informazioni relative alla scelta facoltativa per la destinazione dell'otto e del cinque per mille (con indicazione del codice fiscale del beneficiario) e due per mille .

5. Scadenze

Imposte dirette Il termine per il versamento delle imposte e contributi da dichiarazione dei redditi (persone fisiche e Società di persone) è il **30 giugno 2020**. E', come di consueto, previsto anche il termine del **30 luglio** per i versamenti con la maggiorazione minima del 0.40%. Si ricorda infine la possibilità di rateizzare i versamenti.

IVA I contribuenti trimestrali che non hanno ancora provveduto al versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale 2019 possono eseguire il pagamento nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi sempre con la maggiorazione dello 0.4% mensile.

IMU/TASI Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell'IMU/TASI, ricordiamo che il pagamento dell'acconto dell'imposta scade **al 16 giugno**.

Particolare attenzione e solerzia nella comunicazione dei dati necessari per il calcolo dovrà essere posta per gli atti di compravendita effettuati nei mesi di maggio e giugno.

Ricordiamo anche che è ammesso il versamento mediante il modello F24 che consente l'eventuale compensazione con crediti d'imposta risultanti dalla dichiarazione.

Mod 730/2020

Come già anticipato nella premessa, la scadenza per la presentazione del mod.730/2020 è stata posticipata dal 23 luglio al 30 settembre. Allo stesso modo sono state posticipate le scadenze relative alla consegna delle CU e alla messa a disposizione del modello 730 precompilato.

Ricordiamo che i contribuenti che possono utilizzare questo modello che permette di ottenere gli eventuali **rimborsi** direttamente con la pensione o lo stipendio **in tempi molto più rapidi** (a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio) sono:

- lavoratori dipendenti o pensionati
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- i soggetti che possiedono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - già definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa quali **amministratori di società purché** nel corso dell'anno 2019 non abbiano posseduto redditi di impresa anche in forma di partecipazione (soci di società di persone) o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata

Possono quindi **essere dichiarati** dai contribuenti sopraindicati le seguenti tipologie di reddito :

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (pensioni, ma anche redditi co.co.co.)
- redditi di terreni e fabbricati e redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo occasionali
- alcuni redditi diversi e alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata

Quando entrambi i coniugi possiedono esclusivamente i redditi sopra indicati è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta e compensare eventuali crediti e debiti.

Essendo i termini delle scadenze per la presentazione diverse rispetto al modello REDDITI2020, risulta necessario al nostro Studio, **ottenere al più presto tutte le informazioni** in vostro possesso.

Facciamo rinvio a quanto già sopra esposto per l'elenco, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, della documentazione necessaria per una corretta compilazione.

Si ricorda però che per la compilazione del modello 730/2020 occorre anche :

- **modello 730 precompilato** che viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 5 maggio, in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:
 - online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
 - per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444 (al costo di una telefonata urbana);
 - presso il nostro ufficio, presentando un documento di identità.
- (N.B. **su Vostra delega**, lo Studio è in grado di provvedere direttamente al prelievo del modello)

Rammentiamo che il contribuente che presenterà il modello 730/2020 non dovrà far nulla né per il versamento né per il rimborso delle imposte ma se le vedrà addebitate o accreditate, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, sugli emolumenti corrisposti in tale mese dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) che deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere (anche a rate) le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto.

Anche per il 2019 è possibile presentare il modello 730/2020 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. In questo caso:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista):
 - trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, ed i versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;
- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione finanziaria.

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in attesa della documentazione richiesta.

Cordiali saluti.

studiodotcom